

TI_GERICHTE 35.2016.83 vom 21. Februar 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-02-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2016.83

FR: TI_GERICHTE 35.2016.83 du 21 février 2017

IT: TI_GERICHTE 35.2016.83 del 21 febbraio 2017

Regeste

Estinzione del nesso di causalità naturale

Erwägungen

E. 19

maggio 2016. In particolare, questa Corte constata che agli atti non figurano pareri medici specialistici suscettibili di generare dei dubbi circa la fondatezza dell'apprezzamento enunciato dal dott. _____ (a conferma del parere della dott.ssa _____). Il TCA non ignora che in alcune sue certificazioni, il dott. _____, spec. FMH in chirurgia ortopedica, parla di "problematica post-traumatica a livello di entrambe le ginocchia" (doc. 95 – il corsivo è del redattore), rispettivamente di "problematica di lesione meniscale mediale bilaterale conseguente ad un precedente trauma" (doc. 108 - il corsivo è del redattore). In proposito, è utile segnalare che l'Alta Corte ha più volte precisato che il termine "post-traumatico" viene spesso utilizzato nel linguaggio medico quale sinonimo di "unfallkausal". Tuttavia, secondo l'usuale e comune comprensione linguistica, l'espressione "post" viene pure sovente messa in relazione con la successione temporale, senza nessun riferimento a rapporti di causa effetto. Pertanto, sempre secondo il Tribunale federale, occorre esaminare in ogni caso concreto quale significato attribuire ai termini "post", rispettivamente "post-traumatico" (cfr. STF 8C_400/2014 del 21 luglio 2014 consid. 3.2, 8C_524/2014 del 20 agosto 2014 consid. 4.3.3 e 8C_423/2014 del 31 marzo 2015 consid. 4.3). Nella presente fattispecie, è da escludere che il dott. _____ abbia inteso utilizzare i termini precedentemente citati per sostenere l'esistenza di una relazione di causa effetto tra l'infortunio e i disturbi alle ginocchia, visto che, nella sua ultima certificazione, ha esplicitamente lasciato all'assicuratore il compito di pronunciarsi "in maniera precisa sulla copertura assicurativa" (cfr. doc. 108, p. 2). Inoltre, anche le obiezioni sollevate in sede di ricorso non appaiono atte a giustificare un esito diverso della vertenza. Da una parte, occorre rilevare che la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d'essere insorto dopo l'infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: "Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, ..."). Del resto, nel caso concreto, riconoscendo inizialmente il proprio obbligo a prestazioni, l'amministrazione ha ammesso che l'evento assicurato ha peggiorato lo stato morbosus preesistente, si è trattato

tuttavia di un peggioramento temporaneo, posto che l'insorgente ha raggiunto lo status quo sine a distanza di poco meno di un anno dal sinistro. Dall'altra, va ricordato che l'istituto assicuratore ha posto termine alle proprie prestazioni in ragione dell'estinzione del nesso di causalità naturale con il sinistro del

E. 23

giugno 2015, e non perché lo stato di salute dell'assicurato si sarebbe nel frattempo stabilizzato ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LAINF. In esito a tutto quanto precede, il Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che a contare dal 19 maggio 2016 i disturbi alle ginocchia non costituivano più una conseguenza naturale dell'infortunio, di modo che l'assicuratore resistente era legittimato a negare le relative sue prestazioni da quella data. In queste condizioni, il TCA può esimersi dal dare seguito all'atto istruttorio (perizia medica giudiziaria) richiesto dall'assicurato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.